



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**I . I . S . " C R O C E - A L E R A M O "**

**LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SPORTIVO**

**SERVIZI SOCIO-SANITARI E CORSI PER GLI ADULTI, TECNICO ECONOMICO**

**Centrale (licei e corso serale): Viale Battista Bardanzellu, 7 – 00155 Roma**

**Servizi Socio-Sanitari e Tecnico economico: Via Sommovigo, 40**

**Servizi Socio-Sanitari: Via Capellini, 11**

Tel. +39 06 121122925 – C.F. 97846620587 – Codice Univoco Fatturazione UFIMK8

[RMIS113003@istruzione.it](mailto:RMIS113003@istruzione.it) – [RMIS113003@pec.istruzione.it](mailto:RMIS113003@pec.istruzione.it) – <http://www.crocealeramo.edu.it>



## **REGOLAMENTO SULLA MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE**

*Per ITE, SSS e tutti i Licei*

*Redatto dalla Prof.ssa A. D'Andrea*

## **Premessa**

*“La nostra storia è storia della nostra anima; e storia dell'anima umana è la storia del mondo.”*

(Benedetto Croce)

*“Sentivo che questa umanità soffriva per la propria ignoranza e la propria inquietudine; e che gli eletti erano chiamati a soffrire più degli altri per spingere più innanzi la conquista.”*

(Sibilla Aleramo)

*“Le parole non definite posseggono un fascino che manca alle parole il cui significato è chiaro.”*

(Gaetano Salvemini)

Tenendo in considerazione il valore di tali parole che sottolineano la rilevanza della multiculturalità e del rispetto della diversità nel tessuto sociale contemporaneo, il nostro Istituto crede nella creazione di un ambiente sempre più favorevole allo scambio interculturale e nel fatto che la mobilità studentesca internazionale debba essere promossa in quanto sia una grande occasione per **gli studenti di tutti gli indirizzi**, le loro famiglie e la scuola stessa per maturare e riflettere sul proprio ruolo educativo migliorandosi. Pertanto, visto l'art. 126, comma 2 del Trattato di Maastricht, che invita “a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione” e “a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti” e le Conclusioni del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2008 per cui i periodi di studio all'estero (in Europa o in paesi extraeuropei) di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, sono “un'esperienza positiva e valorizzante, sia come arricchimento culturale, occasione di maturazione e sviluppo personale dello studente/della studentessa, sia per le prospettive di ricaduta sulla classe che sulla comunità scolastica dell'istituto in generale. Le competenze interculturali sono considerate uno strumento essenziale per affrontare alcune delle più importanti sfide poste all'Europa nell'ottica di una cittadinanza attiva e consapevole.”

Al fine di permettere che gli studenti che scelgono di trascorrere un periodo di istruzione all'estero possano proseguire i loro studi al loro rientro in Italia in modo proficuo e per fare in modo che tale esperienza possa essere fruttuosa dal punto di vista personale e culturale, consentendo a queste alunne ed a questi alunni di proseguire il percorso didattico ed educativo in modo quanto più possibile completo ed integrato, deve necessariamente essere considerata la normativa vigente a riguardo:

- **C.M. 181/97**, che disciplina la mobilità studentesca internazionale [https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm181\\_97.html](https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm181_97.html)
- **C.M. 236/99 e seguenti**, che dà indicazioni sull'attribuzione dei crediti scolastici <https://www.miur.gov.it/credito-scolastico-e-credito-formativo>
- **Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio Sesto**. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero. TITOLO V – Soggiorni di studio all'estero <https://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-2787-del-20-04-2011/>
- **Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013** recante “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.” <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg>
- **Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013, Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale** [https://www.intercultura.it/files/uploads/nota\\_miur\\_10\\_aprile\\_2013.pdf](https://www.intercultura.it/files/uploads/nota_miur_10_aprile_2013.pdf)
- con riferimento alla **Nota Min. 493 del 14/04/2020** <http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2020/04/DPIT20-493.pdf>

unitamente alla **delibera n. 27 del 25 Gennaio 2018 del Collegio dei Docenti** in base alla quale il medesimo stabilisce che ogni Consiglio di Classe esprima un parere non vincolante circa l'efficacia o

l'utilità di un periodo di studio all'estero per studenti che manifestino tale volontà e che ogni studente dovrebbe avere avuto nell'ultima scheda di valutazione una media non inferiore a 7/10 ed almeno 8/10 in condotta. **Pertanto il Collegio dei Docenti ritiene opportuno fornire qui di seguito indicazioni operative per regolare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con il periodo in mobilità studentesca internazionale.**

## **COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA E DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO**

Partendo dal presupposto che il periodo di studio all'estero è un'occasione di crescita e di arricchimento per lo studente/la studentessa e per tutta la scuola, è fondamentale che in tale processo siano coinvolti lo studente e la sua famiglia, la referente per la mobilità studentesca internazionale Prof.ssa A. D'Andrea, i docenti del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico, i compagni di classe, l'ente mediatore tra il nostro istituto e la scuola di destinazione temporanea o direttamente quest'ultima laddove non vi fosse la presenza dell'ente mediatore per scelta dello studente e/o della sua famiglia. *Si ricorda alle famiglie che è auspicabile un periodo di studio all'estero in mobilità studentesca al terzo anno o al quarto anno e non oltre.*

La **famiglia** dello studente che intenda trascorrere un periodo di studio all'estero deve:

- contattare la referente per la mobilità studentesca nell'Istituto prof.ssa A. D'Andrea per ricevere informazioni dettagliate sulla mobilità nei suoi vari aspetti (normativa, opportunità varie, destinazioni, durata consigliata, questioni pratiche, etc.);
- in un fase successiva, sentito anche il parere (non vincolante) del Consiglio di Classe sulla media dei voti, del voto di condotta e di un atteggiamento di apertura e autentico interesse verso le altre culture, **la famiglia che abbia deciso a favore di un periodo di mobilità studentesca per il proprio figlio/la propria figlia deve scrivere una mail informativa a [rmis113003@istruzione.it](mailto:rmis113003@istruzione.it) in conoscenza a [astrid.dandrea@crocealeramo.edu.it](mailto:astrid.dandrea@crocealeramo.edu.it);**
- contattare nuovamente la referente Prof.ssa A. D'Andrea per comunicare la destinazione scelta e/o assegnata e per la documentazione di rito **e immediatamente dopo compilare e presentare il *Contratto Formativo* (presente sul nostro sito) in segreteria didattica personalmente o in via telematica a [rmis113003@istruzione.it](mailto:rmis113003@istruzione.it) ;**
- presentare alla Segreteria didattica dell'Istituto di persona o inviandola a [rmis113003@istruzione.it](mailto:rmis113003@istruzione.it) ed in conoscenza alla referente Prof.ssa A. D'Andrea ([astrid.dandrea@crocealeramo.edu.it](mailto:astrid.dandrea@crocealeramo.edu.it)) un attestato di frequenza della scuola estera, il Piano di Studi seguito (programmi dettagliati), il documento di valutazione finale, dove siano riportati i voti di ogni singola disciplina seguita all'estero, ed eventuali altri documenti forniti nelle due settimane successive al rientro o comunque il prima possibile. **La documentazione dovrà essere redatta in Italiano o in una delle lingue straniere insegnate nel nostro istituto.** La referente insieme alla segreteria didattica verifica la completezza della documentazione presentata. Si precisa che la Nota MIUR 843/2013 prevede traduzione e legalizzazione dei documenti solo nel caso lo studente all'estero acquisisca UN TITOLO DI STUDIO;
- ricevere per tempo e leggere i documenti relativi le attività didattiche svolte per il periodo di riferimento in mobilità per ciascuna materia in modo tale da prendere atto delle abilità, competenze e conoscenze svolte nella classe di riferimento in Italia e da acquisire quanto più possibile durante il periodo in mobilità e/o nel periodo successivo al rientro in Italia.

Laddove sia presente e per quanto possibile, dopo la fase di selezione/accettazione dello studente/della studentessa da parte dell'ente organizzatore o eventualmente della scuola di destinazione temporanea scelta, questo/questa deve fornire alla famiglia ed al nostro Istituto un'ampia informativa su tutti i dettagli del periodo in mobilità studentesca internazionale dell'allievo/a. **La**

studentessa/lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura *“frequentante all'estero ai sensi della normativa vigente”*.

**Lo studente/la studentessa** che desidera studiare all'estero deve:

- essere stato promosso/a all'anno successivo (possibilmente senza sospensioni);
- iscriversi regolarmente alla classe successiva;
- prendere visione del parere del Consiglio di classe;
- impegnarsi a scegliere all'estero un percorso di studi il più possibile coerente con quello svolto nel nostro Istituto;
- mantenere contatti costanti con la referente Prof.ssa A. D'Andrea e possibilmente con i docenti ed i compagni della classe di appartenenza in Italia;
- impegnarsi a studiare, durante il soggiorno all'estero e/o durante le successive vacanze estive, gli argomenti indicati dai docenti come “irrinunciabili”, altresì relativi alle discipline non studiate all'estero per i quali riceverà comunicazione da parte della referente per la mobilità studentesca;
- controllare periodicamente il Registro elettronico, la posta e il sito dell'Istituto;
- ricevere per tempo e leggere i documenti relativi le attività didattiche svolte per il periodo di riferimento in mobilità per ciascuna materia in modo tale da prendere atto delle abilità, competenze e conoscenze svolte nella classe di riferimento in Italia e da acquisire quanto più possibile nel periodo successivo al rientro in Italia.

**Il Dirigente Scolastico**, in collaborazione con la referente per la mobilità studentesca internazionale ed il Consiglio di Classe, viene costantemente informato sul corso di studi all'estero dell'alunno/dell'alunna, condividendo un'analisi dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente/della studentessa e verificando che il percorso di reinserimento sia svolto nel rispetto dei criteri ivi stabiliti.

**Il Consiglio di Classe**, con l'ausilio della referente per la mobilità studentesca internazionale, ha il dovere di tenere contatti costanti con lo studente/la studentessa e la sua famiglia, di ricevere informazioni sulle attività all'estero e sul piano di studi svolto, di dare informazioni scritte alla famiglia ed allo studente sulle attività svolte dalla classe in Italia (per il periodo di riferimento e secondo la programmazione del dipartimento per materia e per indirizzo), di coordinare e curare il reinserimento nella classe e di valutare la connessione delle competenze mobilitate dallo studente all'estero. **Nei mesi precedenti al rientro in Italia e con il massimo anticipo possibile, il Consiglio della Classe in Italia di cui fa parte lo studente/la studentessa stabilisce in modo dettagliato i contenuti irrinunciabili per quelle materie non svolte all'estero durante il periodo in mobilità studentesca, anche nel caso in cui trattasi di un trimestre o di un semestre ed eventualmente per quella frazione dell'anno scolastico solamente. Tali contenuti verranno comunicati alla referente per la mobilità studentesca internazionale che provvederà a compilare un documento ufficiale, a nome del Consiglio di Classe, che verrà trasmesso alla famiglia ed allo studente/alla studentessa e messo agli atti.**

## **COSA ACCADE AL RIENTRO DEL PERIODO DI STUDI ALL'ESTERO**

Dopo che la Segreteria didattica e la referente Prof.ssa A. D'Andrea avranno controllato la validità e la completezza dei documenti riportati dallo studente/dalla studentessa rientrante dal periodo in mobilità studentesca internazionale, ne verrà data comunicazione al coordinatore della classe di appartenenza dello studente/della studentessa rientrante. Il coordinatore avrà il compito di informare il Consiglio di Classe. Successivamente la referente Prof.ssa A. D'Andrea provvederà a convertire le valutazioni della pagella ottenuta dallo studente/dalla studentessa nella scuola all'estero secondo le tabelle ivi allegata e/o indicazioni per la valutazione fornite dalla scuola all'estero e ne informerà tempestivamente il Coordinatore della classe di riferimento.

All'inizio del mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, in una data ed un orario stabilito e comunicato via circolare, il Consiglio di Classe, necessariamente insieme alla referente per la mobilità studentesca internazionale Prof.ssa A. D'Andrea come imprescindibile figura di raccordo tra i vari attori e di supporto al Consiglio di Classe, convocano lo studente/la studentessa per il colloquio di reinserimento, nel corso del quale:

- lo studente/la studentessa relaziona nei primi 20 minuti circa sulla propria esperienza all'estero, evidenziando punti di forza ed eventuali elementi di debolezza, eventualmente anche in lingua straniera ed attraverso una presentazione multimediale e/o fotografie o scritti;
- lo studente/la studentessa successivamente riferisce e viene valutato sui contenuti irrinunciabili per le materie non oggetto di studio nel paese dove ha svolto il periodo in mobilità.

**Si precisa che:**

- il periodo in mobilità studentesca internazionale deve intendersi come un'opportunità irripetibile di alta formazione e di crescita personale e culturale dello studente/della studentessa e non come "tempo perso";
- il colloquio di rientro deve obbligatoriamente intendersi come tale e non come un'interrogazione o simili, pur dovendo il Consiglio di Classe esprimere una valutazione sui contenuti irrinunciabili in precedenza stabiliti in modo chiaro ed inequivocabile dal medesimo. Pertanto lo studente/la studentessa deve essere conseguentemente messo/a a proprio agio ed in grado di esporre per poter esperire un ulteriore momento di formazione;
- nel caso in cui vi siano più studenti/studentesse che devono sostenere il colloquio di rientro dal periodo in mobilità studentesca internazionale, tali colloqui non devono essere mai sovrapposti nell'orario al fine di consentire al Consiglio di Classe insieme alla Prof.ssa A. D'Andrea di svolgere tutte le operazioni di rito in modo tranquillo, consono e ponderato;
- laddove il periodo di studi venga svolto nella prima parte dell'anno scolastico, l'allievo/l'allieva riprende regolarmente l'attività scolastica nella classe di appartenenza e viene stabilita una data ravvicinata per il colloquio in cui i docenti delle singole discipline verificheranno l'acquisizione delle conoscenze e competenze relative ai nuclei disciplinari essenziali ed "irrinunciabili" precedentemente indicati in misura proporzionale al periodo svolto all'estero.

Il Consiglio di Classe procede quindi alla valutazione del colloquio dello studente/della studentessa, ossia l'attribuzione di un voto per ciascuna disciplina risultato del colloquio e un giudizio complessivo (insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente), tenendo in considerazione i seguenti aspetti relativi all'esperienza fatta all'estero:

- comunicazione orale in lingua italiana ed eventualmente anche del paese estero (colloquio);
- eventuali relazioni scritte dalla scuola ospitante;
- autonomia di comportamento nella realtà estera (scuola, famiglia, gruppo dei pari);
- relazioni efficaci con i compagni e i docenti;
- piano di studi e valutazione espressa dalla scuola estera frequentata sulle materie comuni ai due ordinamenti

e formalizza il rientro attraverso un verbale, ratificando tale decisione in sede di scrutinio.

I suddetti elementi, unitamente alle valutazioni delle materie svolte all'estero e/o ad altre materie non comprese per ciascun indirizzo ed al voto di condotta e per educazione civica, determinano l'inserimento della competenza complessiva rilevata per lo studente/la studentessa in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla normativa, valorizzando l'esperienza formativa.

Nel caso in cui lo studente/la studentessa svolga il periodo di studi all'estero durante il quinto anno (evento non auspicabile), solo in caso di carenze gravi e di lacune pregresse non colmate, il Consiglio di Classe potrà NON ammettere lo studente/la studentessa all'esame di stato.

In base a quanto indicato nella *Nota Prot. AOODGOSV n. 3355 28.03.2017*, "...l'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, "contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando „le mappe" di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio". Come è noto, l'attività di PCTO è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero Consiglio di Classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente/della studentessa e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all'estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro". "[...] Il Consiglio di Classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro".

**Si stabilisce pertanto che a fronte dell'esperienza di alta formazione in seduta di colloquio il Consiglio di Classe assegni n. 30 ore di PCTO per un periodo di mobilità studentesca di tre mesi, n. 50 ore di PCTO per un periodo di mobilità studentesca di sei mesi e n. 70 ore di PCTO per un periodo di mobilità studentesca di un intero anno scolastico.**

## **MOBILITÀ INDIVIDUALE IN ENTRATA**

L'IIS Croce-Aleramo ritiene che la mobilità degli studenti stranieri costituisca un'opportunità per un confronto tra sistemi educativi diversi, per sostenere e facilitare la conoscenza e le relazioni tra i giovani di nazionalità diverse ed il consolidamento del dialogo interculturale. Pertanto l'inserimento dello studente straniero rappresenta per il nostro Istituto l'opportunità di stabilire relazioni con la scuola e la cultura del paese di provenienza per futuri progetti comuni e/o scambi di idee tra studenti e docenti.

La richiesta di soggiorno di uno studente, inoltrata da un ente mediatore e/o da una scuola estera, viene presentata al Dirigente Scolastico, il quale, verificata la documentazione allegata, sentiti i pareri della referente sulla mobilità studentesca e del coordinatore della classe interessata/dei coordinatori delle classi interessate, decide in merito all'accoglimento dell'istanza.

Il Dirigente Scolastico nomina la referente per la mobilità studentesca responsabile come guida per l'inserimento dello studente.

La referente per la mobilità studentesca internazionale Prof.ssa A. D'Andrea:

- si adopera per un consono inserimento dello studente/della studentessa in mobilità nei suoi rapporti con la dirigenza, con i docenti e con i compagni della classe assegnatagli/le;
- si attiva con il coordinatore per far sì che l'alunno/l'alunna sia con i compagni in classe quanto più possibile, ma che possano essere posti in essere anche interventi individuali eventualmente predisposti per l'apprendimento dell'italiano sulla base delle competenze e aspettative dell'alunno/dell'alunna in mobilità;
- per quanto possibile mantiene i contatti con l'ente mediatore e/o con la scuola di provenienza;
- verifica la partecipazione dello studente alle lezioni con i membri del Consiglio di Classe;
- fa preparare dalla segreteria didattica e controlla il "report" da cui risultino l'attività didattica svolta, le conoscenze acquisite, l'impegno, la partecipazione, la frequenza alle lezioni, la valutazione di profitto e comportamento dello studente/della studentessa nel momento in cui il medesimo/la medesima debba rientrare nel paese di provenienza. A tal proposito si precisa che, al termine del periodo o dell'anno scolastico, la certificazione delle competenze, delle abilità raggiunte, delle conoscenze degli alunni stranieri viene effettuata sulla base di parametri identici a quelli del resto della classe. Verranno, però, tenute in alta considerazione le modalità e le strategie didattico-educative per il raggiungimento di tali obiettivi. E' auspicabile che per le discipline temporaneamente sospese dal curriculum si apponga sul documento di valutazione la dicitura "NC (non classificato) perché in corso di prima alfabetizzazione".



Nel caso di permanenza dello studente/della studentessa straniero/a in mobilità presso il nostro Istituto si raccomanda, altresì, di non procrastinare tale sospensione oltre il primo periodo ed eventualmente di introdurre una programmazione personalizzata con obiettivi essenziali (nuclei concettuali irrinunciabili delle discipline). **Il report verrà fornito all'allievo/a in lingua italiana e tradotto solo in lingua inglese.**

Anche per gli studenti stranieri in mobilità in entrata è necessario tener conto del quadro legislativo di riferimento costituito da:

- Costituzione italiana Art. 3, Art. 34
- Legge n.40 – 6 marzo 1998 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- D. Lgs. n. 286 – 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione)
- DPR n. 394 – 31 agosto 1999 (Regolamento di attuazione)
- DPR n. 275 – 1999 (Regolamento autonomia scolastica)
- Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (procedure di accoglienza a scuola)
- Legge n. 53 – 28 marzo 2003 Riforma Moratti (prevede piani personalizzati per gli alunni anche non menziona espressamente gli alunni stranieri)
- MPI 2007- La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri
- D.P.R. n. 122/2009 e delle indicazioni ministeriali, tra cui:
- CM n. 301 – 8 settembre 1989 (inserimento stranieri nella scuola dell'obbligo)
- CM n. 205 – 26 luglio 1990 (educazione interculturale)
- CM n. 73 – 2 marzo 1994 (dialogo interculturale e convivenza democratica)
- CM n. 74 – 21 dicembre 2006 (iscrizioni)
- CM n. 24 – 1 marzo 2006 (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri)
- CM n. 28 gennaio 2010 (indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni di cittadinanza non italiana)
- Nota MIUR prot. 465 /2012
- Prot. 236 /2012 - Le linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
- Aggiornamento delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" 19 febbraio 2014

## Allegato

I voti delle materie svolte nella scuola all'estero vengono convertiti secondo le seguenti tabelle e/o secondo eventuali indicazioni di valutazione della scuola frequentata all'estero nel periodo in mobilità studentesca internazionale:

Voto in lettere	VOTO IN CENTESIMI	voto in decimi
A	90-100	9/10
B	80-89	8/9
C	70-79	7/8
D	60-69	6/7
E	50-59	5/6
F	40-49	4/5

	Voto in lettere	VOTO IN CENTESIMI	voto in decimi
A	A+	98-100	10
	A	94-97	10
	A-	90-93	9
B	B+	87-89	9
	B	83-86	8
	B-	80-82	8
C	C+	77-79	8
	C	73-76	7
	C-	70-72	7
D	D+	68-69	7
	D	64-67	6
	D-	60-63	6
E/F	E/F	Inferiore a 60	4/5